



Newsletter: gennaio - marzo 2015

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9. Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo.

(G.U. n. 44 del 23.02.2015).

Lo scorso 11 febbraio 2015 l'Italia, seppure tardivamente, ha dato attuazione alla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in tema di ordine di protezione europeo.

La nuova normativa, che ha introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 282 *quater*, fornisce una disciplina interna sull'applicazione del medesimo, tanto per l'ipotesi in cui detto strumento sia emesso da un'autorità italiana – con riconoscimento da parte di un altro Stato membro – quanto nel caso in cui sia il nostro Paese a dovervi dare attuazione.

Si tratta di un ulteriore passo per dare esecuzione al percorso tracciato dalla *road map* contenuta nella Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011, diretta a rafforzare i diritti delle vittime all'interno dei sistemi processuali penali degli Stati membri.

L'EPO (*European Protection Order*), infatti, si inserisce tra gli strumenti di natura processuale tesi a realizzazione la cooperazione giudiziaria penale, fondata sull'ormai ben noto principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, con la finalità di istituire un meccanismo diretto ad assicurare il mutuo riconoscimento delle decisioni relative a misure di protezione nei confronti delle vittime, o potenziali vittime, di reato.

[Leggi online il testo del decreto.](#)

[Leggi online la Direttiva.](#)

ARMIDI DISTRUZIONE DI MASSA

Relazione semestrale sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2014/II).

(G.U.U.E. 5.02.2015, C 41/1).

In linea con la strategia europea contro la proliferazione della armi di distruzione di massa, approvata dal Consiglio europeo da oltre dieci anni, è stata pubblicata, nella GUUE del 5 febbraio u.s., la relazione sulle attività svolte dall'Unione e dai suoi organi nella seconda metà del 2014.

Il dato che emerge dal semestre in questione è rappresentato dall'ampio ricorso all'assistenza – prestata ad organizzazioni internazionali e talvolta anche a Stati terzi – di carattere finanziario e tecnologico, per la realizzazione di programmi e progetti specifici relativi alla sicurezza nucleare, chimica e biologica, anche oltre i confini territoriali dell'Unione.

In particolare, sono stati previsti e sostenuti accordi e dialoghi strutturati con specifici Paesi, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza in merito alla Convenzione sulle armi biologiche e tossiche

(BTWC) e, soprattutto, sono state incoraggiate soluzioni diplomatiche per risolvere la questione nucleare iraniana.

Inoltre, sono state intraprese numerose iniziative sul fronte dei controlli delle esportazioni, al fine di elaborare un programma di sensibilizzazione per rafforzare la capacità amministrativa e tecnica nei Paesi terzi.

Da ultimo, un ulteriore dato degno di considerazione è rappresentato dalla promozione di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio atmosferico, al fine di rafforzare la fiducia reciproca, su base internazionale e volontaria, nonché la sicurezza, la protezione e la prevedibilità delle attività nello spazio.

[Leggi online.](#)

MINORI NON ACCOMPAGNATI

Parere del comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro.

Pubblicato in G.U.U.E. il 15.01.2015 C 12/69.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) prende posizione in merito alla Proposta della Commissione volta a modificare il regolamento 604/2013 e, in particolare, l'articolo 8, paragrafo 4 del medesimo, che disciplina i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

In particolare, premesse le difficoltà cui devono far fronte i minori non accompagnati – che richiedono approcci multilaterale e globali – il CESE appoggia la proposta, sottolineando, tuttavia, che il principio dell'interesse superiore del minore deve prevalere su qualsiasi normativa in vigore e che il trattamento dei minori, non accompagnati o meno, rappresenta una priorità della massima urgenza. Tra le osservazioni specifiche, si rinviene la raccomandazione che le condizioni di accoglienza siano “a misura di minore”, che gli operatori incaricati siano adeguatamente preparati e formati, nonché che al minore sia assegnata immediatamente assistenza legale gratuita ed un tutore legale competente ed indipendente, con il compito di assistere, consigliare e proteggere il minore, finché il medesimo non si ricongiunga con la propria famiglia o non sia adeguatamente collocato in custodia.

[Leggi online.](#)

ISTITUZIONE DEL CODICE DELLE FRONTIERE SCHENGEN

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione), COM (2015) 8 final, 20.01.2015.

La Commissione europea, premesso che la semplificazione e la chiara formulazione della normativa dell'Unione rappresenta un passaggio imprescindibile per la comprensione e l'accessibilità del diritto ai cittadini e rilevato che detto obiettivo non è realizzabile finché permangono disposizioni sparse e modificate a più riprese, ha elaborato la proposta in commento.

L'obiettivo è quello di predisporre un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (cd. Codice Frontiere Schengen), destinato a sostituire i vari regolamenti che esso incorpora, preservandone la sostanza ed il contenuto.

[Leggi online.](#)

MANIPOLAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE E DIRITTO PENALE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale. COM(2015) 86 final.

La proposta in questione riguarda la firma, a nome dell'Unione, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, adottata il 9 luglio 2014 ed aperta alla firma nel settembre scorso. La Commissione, premesso che le partite truccate sono spesso appannaggio della criminalità organizzata transnazionale – e che dunque il problema è ormai prioritario e diffuso a livello mondiale – ritiene che la Convenzione in questione possa costituire uno strumento efficace nella lotta a tale fenomeno, che coinvolge anche Paesi terzi. La Convenzione, infatti, prevede svariate misure dirette a prevenire, individuare e sanzionare – anche per il tramite dello strumento del diritto penale – le manipolazioni delle competizioni sportive. Sul punto, si precisa, tuttavia, che il capo della Convenzione relativo alla cooperazione internazionale giudiziaria non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme esistenti e, dunque, non pregiudica gli strumenti già esistenti nel settore dell'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione.

[Leggi online.](#)

PROCURA EUROPEA: STATO DEI LAVORI

Dopo il semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo, conclusosi nel mese di dicembre 2014 (per una più approfondita analisi dei risultati conseguiti, v. L. Salazar, *Diario (breve) del semestre di Presidenza italiana 2014 nel settore della giustizia penale*, in www.eurojus.it; L. Camaldo, *La nuova fisionomia della Procura europea all'esito del semestre di presidenza italiana del Consiglio europeo*, in *Cassazione penale*, 2015, n. 2, p. 804 ss.), la presidenza lettone ha proseguito i lavori sulla creazione della Procura europea, in vista della messa a punto dei primi cinque capi della Proposta di regolamento, presentata in data 17 luglio 2013, che riguardano la maggior parte delle questioni importanti per il funzionamento della Procura, in quanto includono le norme che ne regolano lo status, la struttura e l'organizzazione, la procedura relativa alle indagini, all'azione penale e al procedimento penale, nonché il controllo giurisdizionale.

Sotto la presidenza lettone sono stati organizzati sette giorni di riunione del Gruppo di lavoro competente "Cooperazione in materia penale". Le riunioni si sono svolte in un'atmosfera molto costruttiva e si sono fatti notevoli passi avanti, in particolare per quanto riguarda i dettagli relativi all'organizzazione interna dell'Ufficio e l'importante questione del modo in cui sarà organizzata l'attività transfrontaliera della Procura. La presidenza proseguirà i lavori nei prossimi mesi al fine di trovare un accordo su un testo che possa essere approvato dal Consiglio a giugno.

[Leggi online.](#)



Questa email ti è stata inviata perché sei iscritto come utente al Centro Studi di Diritto Penale Europeo
